

N. 145/2022 R. PR. UNIT.



TRIBUNALE DI CATANIA

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente

dott. Sergio Centaro

Giudice

dott.ssa Laura Messina

Giudice rel. ed est.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da **GENTILE FRANCESCO**, nato a Catania in data 10.06.1964, C.F. GNTFNC64H10C351R, residente in [REDACTED] (CT);

AAAA

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi "UNES" nella persona del gestore dott. Alessandro Perrone, allegata al ricorso, che contiene una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;

P.Q.M.

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori;

NOMINA

quale liquidatore l'Organismo di Composizione della Crisi "UNES", nella persona del gestore della crisi già nominato, dott. Alessandro Perrone;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al



liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il PRA competenti nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano procedure esecutive nei suoi confronti;

l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^a lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura.

La presente sentenza dovrà essere notificata al debitore e, a cura dello stesso, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.

Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Laura Messina.

Così deciso in Catania, lì 27 gennaio 2023

Il Giudice
Laura Messina

Il Presidente
dott. Roberto Cordio



Liquidazione controllata (Art. 268)

Organismo di Composizione della Crisi UNES – Catania

**RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI AI SENSI DELL'ART. 269, COMMA 2, d.lgs
n.14/2019 in attuazione della LEGGE 155 DEL 2017 E SUCC. MODIFICHE**

**Connesso al ricorso per l'apertura della procedura di Liquidazione controllata
(Art. 268)**

Istanza 50/2022

Debitori

- Gentile Francesco, nato a CATANIA il 10/06/1964, C.F. GNTFNC64H10C351R. Residente in [REDACTED] 95030 MASCALUCIA (CT).

Assistenti Legali

- Avv. Giglio Michele Ettore, [REDACTED] Y, Via S. Tomaselli, 43 - 95124 Catania (CT), PEC micheleettoregiglio@pec.ordineavvocaticatania.it.

Gestori della crisi

- Perrone Alessandro, con studio in Catania – Via Luigi Sturzo, 114, C.F. [REDACTED] iscritto presso Odcec CT n° AA1556, PEC alessandro.perrone@pec.odcec.ct.it.

Premessa

Il sottoscritto, Perrone Alessandro, iscritto presso Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, AA 1556 con Studio in Via Luigi Sturzo, 114 Catania (CT), PEC alessandro.perrone@pec.odcec.ct.it.

È stato nominato dall'OCC UNES – Catania quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da:

Gentile Francesco, nato a CATANIA il 10/06/1964, C.F. GNTFNC64H10C351R. Residente in [REDACTED] A. Professione (Debitore), che risulta qualificabile come consumatore ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della citata legge.

Il sottoscritto, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra,

Dichiara e attesta preliminarmente:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 del codice della crisi d.lgs n.14/2019 in attuazione della legge 155/2017
- non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- non è legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

Liquidazione controllata (Art. 268)

- non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 268 comma 1 d.lgs n.14/2019 in attuazione della Legge n. 155 del 19 ottobre 2017 e succ. modifiche, e cioè il Debitore:

1. risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2 comma 1 lett. c), d.lgs n.14/2019 in attuazione della Legge n. 155/2017;
2. ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
3. non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
4. non ha fatto domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del codice della crisi - Legge 155/2017;
5. non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione della Liquidazione.

Lo scopo del presente incarico è quello di:

1. predisporre, ai sensi del comma 2 dell'art. 269 d.lgs n.14/2019, in attuazione della Legge n. 155 del 19 ottobre 2017 e succ. modifiche, una relazione particolareggiata alla proposta di Liquidazione formulata dal Debitore, il cui obbiettivo è quello di:
 1. indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal Debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 2. esporre le ragioni dell'incapacità del Debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
 3. valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 4. d) indicazione presunta dei costi della procedura;
 5. e) indicare se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al suo reddito disponibile secondo I parametri ISEE;
2. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell'art. 269 comma 2 d.lgs n.14/2019 in attuazione della legge n. 155/2017.

Liquidazione controllata (Art. 268)

La richiesta di apertura liquidazione controllata, come formulata dal Debitore, è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 269 comma 2; in particolare:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco dei beni di proprietà del Debitore e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della famiglia

Situazione familiare del debitore

Di seguito si presentano i dati anagrafici riassuntivi dei debitori sovraindebitati.

Dati anagrafici di Francesco Gentile

Francesco Gentile	
Cognome	Gentile
Nome	Francesco
C.F.	GNTFNC64H10C351R
Comune di nascita	CATANIA
Data di nascita	10/06/1964
Comune di residenza	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████

Esposizione della situazione debitoria

Sono state fornite dal Debitore le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all'Organo giudicante che a tutti i creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni - Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c) d.lgs n.14/2019 in attuazione della legge n. 155/2017

Per sovraindebitamento si intende: "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;"

Sono state fornite le informazioni necessarie a redigere un'accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all'Organo giudicante che a tutti i creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa. Le informazioni fornite dal Debitore sono di seguito riassunte.

Il sig. Gentile Francesco ha da sempre collaborato per l'azienda di famiglia che si è occupata di vendita al dettaglio di ricambi per autoveicoli con sede a Catania, il cui titolare è stato il [REDACTED] poi deceduto.

Il sig. Gentile è stato anche dipendente della ditta sopra citata da febbraio 2009 a maggio 2011, come si può evincere dall'estratto conto contributivo (v.all.21).

La Ditta [REDACTED] impresa individuale, ha potuto godere nel tempo di aperture di credito con istituti di credito primari, presenti nel territorio.

Infatti, la ditta individuale [REDACTED] come si evince dalle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2005 e 2006 (v.all.75 e 76), grazie agli importanti volumi di affari, che si aggiravano tra €1.600.000,00 del 2005 ed € 2.200.000,00 del 2006, ha potuto godere di ampio credito con gli istituti bancari.

Liquidazione controllata (Art. 268)

In data **13/05/2005**, il sig. Gentile Francesco contraeva un mutuo ipotecario per l'acquisto della propria abitazione, sita in [REDACTED] concesso dal Banco di Sicilia per l'importo di €160.000,00 per la durata di anni 20 e con una rata mensile di €970,00. All'epoca il sig. Gentile, pur non essendo dipendente della ditta, ha potuto beneficiare delle referenze bancarie di cui godeva l'azienda di famiglia, così da potere accedere ad un mutuo.

Nel tempo, il sig. [REDACTED], ha prestato più volte garanzie personali per aiutare l'azienda di famiglia in difficoltà per il pagamento delle forniture, così come si può evincere dal dettaglio debiti di cui ai punti 1,2, 3 e 6 di pagg.11,12 della presente relazione.

In data **31/01/2007**, il sig. Gentile Francesco rilasciava apposita fideiussione in favore della ditta del padre, [REDACTED] a fronte di un mutuo ipotecario con il Banco di Sicilia per l'importo di €450.000,00. Tale liquidità è stata utilizzata al fine di adempiere alle obbligazioni assunte (pagamento debiti fornitori e rientro affidamenti bancari)

In data **09/12/2009** rilasciava, sempre per le stesse motivazioni, fideiussione omnibus, per l'importo di €39.000,00 in favore di [REDACTED] a garanzia delle operazioni di finanziamento in essere con il Banco di Sicilia ed intrattenute dalla Ditta [REDACTED]

Nel gennaio **2010**, purtroppo, la famiglia è stata colpita da un gravissimo lutto a seguito della morte prematura del loro giovanissimo figlio, avvenuta a causa di un incidente stradale (v.all.74). Questo tragico evento ha letteralmente devastato l'istante e la propria famiglia, incidendo sia sull'aspetto psicologico ma anche sull'aspetto economico-finanziario. Il sig. Gentile difatti, non è più stato in grado di gestire anche gli aspetti più semplici della vita quotidiana, questa circostanza ha determinato dei forti squilibri familiari che hanno altresì condotto alla separazione del sig. Gentile Francesco dalla moglie (v.all.27).

In data **20/01/2011**, il sig. Gentile Francesco accendeva un finanziamento con la SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. di €31.500,00 per l'acquisto di un'autovettura nuova ed a quell'epoca era ancora dipendente della ditta Gentile Filippo.

In data **15/05/2011** il sig. Gentile Francesco congiuntamente al sig. [REDACTED] titolare dell'omonima ditta, richiedevano un ulteriore finanziamento alla AGOS DUCATO per l'importo complessivo di €55.000 circa, per carenza di liquidità, necessario per pagare i fornitori.

Successivamente, in data **20/05/2011**, il sig. Gentile Francesco, rassegnava le dimissioni dal suo posto di lavoro a causa del mancato pagamento degli stipendi; tuttavia, essendo privo di un'occupazione alternativa continuava a prestare la propria attività come collaboratore nella ditta di famiglia.

Liquidazione controllata (Art. 268)

Con decreto del 19 settembre **2013** il Tribunale di Catania dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti della ditta [REDACTED]

Con provvedimento del 02 ottobre **2014** (sentenza n. 189/2014) il Tribunale di Catania omologava il suddetto concordato preventivo (n. 31/13 R.G.), nominando quale liquidatore giudiziale l'Avv. [REDACTED] e commissario giudiziale [REDACTED]

Ad oggi il concordato preventivo, affidato al giudice dott.ssa Alessandra Bellia, risulta ancora in corso.

Nelle more del concordato, il ramo d'azienda della ditta individuale di [REDACTED] è stato ceduto alla società [REDACTED] srl, nella quale il sig. Gentile è stato dipendente della ditta [REDACTED] dal **14/12/2016 al 04/06/2018** percependo uno stipendio mensile di circa €1.400,00.

Dal mese di giugno del 2018 il sig. Gentile ha percepito la disoccupazione.

E' opportuno evidenziare che i debiti, di cui ai punti 1,2,3 e 6 indicati a pagg.11-13 della presente relazione risultano inseriti in un concordato preventivo ex art 160 L.F. presso il Tribunale di Catania, che il sig. [REDACTED] – titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Catania alla Via [REDACTED].

Dall'esame delle relazioni concordatarie emergono le cause dello stato di crisi economico – finanziario in cui si è venuta a trovare la ditta [REDACTED], da riferirsi alle seguenti circostanze:

1. crisi del mercato accessori auto e conseguente contrazione del fatturato, e successiva carenza di liquidità e crisi finanziaria attesa l'impossibilità di poter far fronte agli investimenti in termini di magazzino;
2. stipula di contratto di mutuo, nell'anno 2007, per euro 450.000,00 al fine di adempiere alle obbligazioni assunte (pagamento debiti fornitori e rientro affidamenti bancari);
3. impossibilità di poter far fronte agli ulteriori impegni finanziari in esito alla ridotta disponibilità di liquidità, utilizzata per l'appianamento delle scoperture, e a causa della predetta crisi di liquidità.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, l'istante intende aprire una liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCI, poiché essendo disoccupato ed in mancanza di un reddito mensile, non potrebbe proporre ai creditori un piano di rientro sostenibile.

Liquidazione controllata (Art. 268)

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento del Debitore e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere. A tal proposito si fornisce innanzitutto l'elenco dei Creditori.

Elenco Creditori

Tabella Elenco Creditori

Denominazione	P.IVA	C.F.	Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	PEC
IFIS NPL INVESTING S.P.A.	04570150278	04494710272					ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it
ITALO SPV SRL							italospv@pec.it
LOCAM NPL SECURITISATION SRL			TV	CONEGLIANO		Via V. Alfieri 1	locamnpl@pec.spv-services.eu
OLYMPIA SPV S.R.L			TV	CONEGLIANO		Via V. Alfieri 1	olympia.spv@pec.spv-services.eu
Prisma Spv s.r.l.		00390840239	RM	ROMA		via Carucci 131	dovalue.pec@actaliscertymail.it
REVALUE SPA			MI	MILANO		Bastioni Di Porta Nuova 19	re-value@legalmail.it
Unicredit s.p.a. Unicredit s.p.a.		00348170101	EE	MILANO	20154	Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A	retail_catania@pec.unicredit.eu
Agos Ducato s.p.a.	08570720154	08570720154	MI	MILANO	20158	Via Bernina n. 7	info@pec.agosducato.it
Santander Consumer Bank s.p.a.			TO	TORINO		Corso Massimo D'Azeglio 33/E	scbdepositi@actaliscertymail.it
Banca Agricola popolare di Ragusa	00026870881		RG	RAGUSA	97100	Viale Europa n. 65	bapr@pec.bapr.it
Banca IFIS s.p.a.	02505630109	02505630109	EE	MESTRE(VE)	30100	VIA TERRAGLIO 63	segreteria@bancaifis.legalmail.it
Banca Nazionale	09339391006		RM	ROMA	00157	Viale Altiero Spinelli 30	bnl@pec.bnlmail.com

Liquidazione controllata (Art. 268)

del Lavoro s.p.a.							
Agenzia delle entrate-Riscossione							
Dir.prov.le di Catania - uff.territoriale di Catania							
Reg.Sicilia-Ass.Econ. Dip Fin.e cred.Serv. 2 Tasse Auto							
A.T.I. concessionario per la riscossione Comune di Catania	00137020871		CT	CATANIA	95100	Piazza Duomo	municipia-catania@legalmail.it
DoValue s.p.a DoValue s.p.a.	02659940239	00390840239	VR	VERONA	37135	Viale dell'agricoltura, 7	dovalue.pec@actaliscertymail.it
POP NPLS 2019 S.R.L.		05043330264					popnpls2019@pec.spv-services.eu

Di seguito si riporta una tabella di dettaglio dei debiti accertati, con la distinzione delle masse passive dei debitori.

Massa Passiva di Gentile Francesco

#	Data stipula/concessione prestito	Tipologia di debito	Contratto	Creditore	Ammontare debito iniziale	Rata media mensile	Debito residuo	Categoria
1		Fideiussione		LOCAM NPL SECURITISATION SRL			67.503,00	Chirografario
2		Fideiussione		REVALUE SPA			3.104,00	Chirografario
3		Fideiussione		DoValue s.p.a DoValue s.p.a.	102.910,06		102.910,06	Chirografario
4		Apertura di		DoValue s.p.a	3.072,73		3.072,73	Chirografario

UNES – Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania Registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento SEZIONE A n. 263 Via Gorizia 25, Catania CT 95127 - CF 93229450874 - P.IVA 05722450870 Telefono: 095 6172004 – www.unesaps.it – info@unesaps.it - PEC: unes@lamiaptec.it

Liquidazione controllata (Art. 268)

		credito in c/c		DoValue s.p.a.				
5		Tributi		Agenzia delle entrate- Riscossione	231,22		231,22	Privilegi ato Mobiliar e
6		Aggio		Agenzia delle entrate- Riscossione	29,68		29,68	Chirograf ario
7	13/05/2005	Mutuo ipotecar io		DoValue s.p.a DoValue s.p.a.	160.000 ,00	971,6 7	118.085 ,33	Privilegi ato Immobili are
8	31/01/2007	Fideiuss ione	24348	DoValue s.p.a DoValue s.p.a.	450.000 ,00	3.774, 00	413.019 ,00	Chirograf ario
9	10/12/2009	Fideiuss ione		DoValue s.p.a DoValue s.p.a.	39.000, 00		39.000, 00	Chirograf ario
10	20/01/2011	Fin. Credito al consum o	00000648086 1	IFIS NPL INVESTING S.P.A.	31.588, 00	472,0 0	14.530, 19	Chirograf ario
11	25/02/2011	Fin. Credito al consum o	52677660279 72077	IFIS NPL INVESTING S.P.A.	2.000,0 0	60,00	1.954,1 8	Chirograf ario
12	15/05/2011	Fideiuss ione	43717520	ITALO SPV SRL	54.776, 00	613,0 0	93.150, 96	Chirograf ario
13	08/03/2020	Tributi		Agenzia delle entrate- Riscossione	650,89		650,89	Privilegi ato Mobiliar e
14	08/03/2020	Interessi Tributi		Agenzia delle entrate- Riscossione	63,36		63,36	Privilegi ato Mobiliar e
15	08/03/2020	Aggio		Agenzia delle entrate- Riscossione	68,66		68,66	Chirograf ario
16	13/07/2021	Tributi		Agenzia delle entrate- Riscossione	208,75		208,75	Privilegi ato Mobiliar e
17	19/10/2022	Tributi		A.T.I. concessiona rio per la	344,75		344,75	Privilegi ato

UNES – Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania Registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento SEZIONE A n. 263 Via Gorizia 25, Catania CT 95127 - CF 93229450874 - P.IVA 05722450870 Telefono: 095 6172004 – www.unesaps.it – info@unesaps.it - PEC: unes@lamiaptec.it

Liquidazione controllata (Art. 268)

				riscossione Comune di Catania					Mobiliar e
Tot ale					€844.94 4,10	€5.890 ,67	€857.92 6,76		

Tabella Dettaglio situazione debitoria complessiva

#		Data stipula/concessione prestito	Tipologia di debito	Contratto	Creditore	Ammontare debito iniziale	Rata mensile	Debito residuo	Categoria
1	Gentile Francesco		Fideiussione		LOCAM NPL SECURITIS ATION SRL			67.503,00	Chirografario
2	Gentile Francesco		Fideiussione		REVALUE SPA			3.104,00	Chirografario
3	Gentile Francesco		Fideiussione		DoValue s.p.a DoValue s.p.a.	102.910,06		102.910,06	Chirografario
4	Gentile Francesco		Apertura di credito in c/c		DoValue s.p.a DoValue s.p.a.	3.072,73		3.072,73	Chirografario
5	Gentile Francesco		Tributi		Agenzia delle entrate-Riscossione	231,22		231,22	Privilegiato Mobiliare
6	Gentile Francesco		Aggio		Agenzia delle entrate-Riscossione	29,68		29,68	Chirografario
7	Gentile Francesco	13/05/2005	Mutuo ipotecario		DoValue s.p.a DoValue s.p.a.	160,00 0,00	971,67	118,08 5,33	Privilegiato Immobiliare
8	Gentile Francesco	31/01/2007	Fideiussione	24348	DoValue s.p.a DoValue s.p.a.	450,00 0,00	3.774,00	413,01 9,00	Chirografario
9	Gentile Francesco	10/12/2009	Fideiussione		DoValue s.p.a DoValue s.p.a.	39.000,00		39.000,00	Chirografario

UNES – Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania Registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento SEZIONE A n. 263 Via Gorizia 25, Catania CT 95127 - CF 93229450874 - P.IVA 05722450870 Telefono: 095 6172004 – www.unesaps.it – info@unesaps.it - PEC: unes@lamiapec.it

Liquidazione controllata (Art. 268)

10	Gentile Francesco	20/01/2011	Fin. Credito al consumo	000006480861	IFIS NPL INVESTING S.P.A.	31.588,00	472,00	14.530,19	Chirografario
11	Gentile Francesco	25/02/2011	Fin. Credito al consumo	5267766027972077	IFIS NPL INVESTING S.P.A.	2.000,00	60,00	1.954,18	Chirografario
12	Gentile Francesco	15/05/2011	Fideiussione	43717520	ITALO SPV SRL	54.776,00	613,00	93.150,96	Chirografario
13	Gentile Francesco	08/03/2020	Tributi		Agenzia delle entrate-Riscossione	650,89		650,89	Privilegiato Mobiliare
14	Gentile Francesco	08/03/2020	Interessi Tributi		Agenzia delle entrate-Riscossione	63,36		63,36	Privilegiato Mobiliare
15	Gentile Francesco	08/03/2020	Aggio		Agenzia delle entrate-Riscossione	68,66		68,66	Chirografario
16	Gentile Francesco	13/07/2021	Tributi		Agenzia delle entrate-Riscossione	208,75		208,75	Privilegiato Mobiliare
17	Gentile Francesco	19/10/2022	Tributi		A.T.I. concessionario per la riscossione Comune di Catania	344,75		344,75	Privilegiato Mobiliare
Totale						€844.944,10	€5.890,67	€857.926,76	

Dettaglio situazione debitoria complessiva

- LOCAM NPL SECURITISATION SRL** - Il debito non è stato precisato dal creditore nonostante la pec di richiesta inoltrata dal sottoscritto gestore. Pertanto, ai fini della presente relazione, si è considerato l'ammontare del debito presente nella Centrale Rischi rilasciata dalla banca D'Italia (v.all.9 pag.5) - Importo residuo €67.503,00.

Liquidazione controllata (Art. 268)

2. **REVALUE SPA** - Il debito non è stato precisato dal creditore nonostante la pec di richiesta inoltrata dal sottoscritto gestore. Pertanto, ai fini della presente relazione, si è considerato l'ammontare del debito presente nella Centrale Rischi rilasciata dalla banca D'Italia (v.all.9 pag.16) - Importo residuo €3.104,00.
3. **DoValue s.p.a** - codice rapporto 300157968 -Trattasi di affidamento di c/c intrattenuto dalla Ditta Gentile Filippo con garanzia prestata dal sig. Gentile Francesco. La posizione è stata ceduta da OLYMPIA SPV in favore di DoValue Spa. - Importo residuo al 23/11/2022 €102.910,06.
4. **DoValue s.p.a** - codice rapporto 0933010016197 - DoValue Spa (già PRISMA SPV) Trattasi di esposizione in c/c intrattenuto originariamente con il Banco di Sicilia. - - Importo residuo al 23/11/2022 €3.072,73.
5. **Agenzia delle entrate-Riscossione** - Importo residuo €231,22.
6. **Agenzia delle entrate-Riscossione** - Importo residuo €29,68.
7. **DoValue s.p.a** - 13/05/2005 - codice rapporto 0933660028632. DoValue Spa (Prisma Spv) - Trattasi di mutuo ipotecario per l'acquisto dell'immobile sito in Mascalucia [REDACTED] concesso dal Banco di Sicilia in data 13/05/2005 per l'importo di €.160.000,00 per la durata di anni 20. A garanzia del predetto mutuo è stata iscritta ipoteca volontaria di €.240.000,00 n. rep. 63181/19089. - 240 rate da €971,67 - Importo residuo al 23/11/2022 €118.085,33.
8. **DoValue s.p.a** - 31/01/2007 - 24348 - credito ceduto da OLYMPIA SPV SRL/ GENTILE FILIPPO - NDG 4053930 Trattasi di mutuo Banco di Sicilia stipulato in data 31/01/2007 per l'importo di €.450.000,00, dietro rilascio di garanzia ipotecaria per €.675.000,00. Il sig. Gentile Francesco, nell'ambito del predetto mutuo, risulta essere fideiussore di [REDACTED] (v.all. 46) - 180 rate da €3.774,00 - Importo residuo al 23/11/2022 €413.019,00.
9. **DoValue s.p.a** - 10/12/2009. Trattasi di fideiussione rilasciata in data 10/12/2019 in favore di [REDACTED] o a garanzia di operazione di finanziamento in essere con il Banca di Sicilia. La posizione è stata ceduta da OLYMPIA SPV in favore di DoValue Spa. - - Importo residuo al 23/11/2022 €39.000,00.
10. **IFIS NPL INVESTING S.P.A.** - 20/01/2011 - 000006480861. Contratto n. 000006480861, ceduto in data 27/05/2019 dalla SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. - 84 rate da €472,00 - Importo residuo al 11/11/2022 €14.530,19.
11. **IFIS NPL INVESTING S.P.A.** - 25/02/2011 - 5267766027972077. Trattasi di carta revolving emessa da Agos Ducato in data 25/02/2011, con fido concesso per €.2.000,00 e rimborso mensile per €.60,00 in 36 rate mensili. Contratto n. 5267766027972077 è stato ceduto in data 19/06/2019 dalla AGOS-DUCATO S.P.A. - 36 rate da €60,00 - Importo residuo al 11/11/2022 €1.954,18.
12. **ITALO SPV SRL** - 15/05/2011 - n. rapporto 43717520 - Trattasi debito derivante dalla contrazione di un finanziamento con AGOS DUCATO stipulato in data

Liquidazione controllata (Art. 268)

15/05/2011e il Sig. Gentile Francesco ha richiesto congiuntamente al sig. ██████ ██████ In seguito al mancato pagamento delle rate lo stesso veniva volturato in sofferenza dell'Istituto di credito e successivamente ceduto alla SUNRISE srl, nel 2012, giusta operazione di cartolarizzazione. Successivamente, giusto contratto di cessione del 22/12/2015, il credito veniva ceduto ad IFIS e quest'ultimo, in data 13/12/2016, cedeva all'attuale cessionaria, ITALO SPV. Con decreto ingiuntivo 5634/2018 del 14/10/2018, la ITALO SPV ingiungeva ai sigg. Gentile la somma di €57.465 oltre spese ed interessi. Avverso il decreto ingiuntivo i sigg. Gentile hanno proposto opposizione, poi rigettata, giusta sentenza 3202/2021, sentenza opposta in appello, il giudizio è ancora pendente. L'istituto di credito ha precisato la sua posizione in €93.150,96 - 180 rate da €613,00 - Importo residuo al 28/11/2022 €93.150,96.

13. **Agenzia delle entrate-Riscossione** - 08/03/2020 - Importo residuo €650,89.
14. **Agenzia delle entrate-Riscossione** - 08/03/2020 - Importo residuo €63,36.
15. **Agenzia delle entrate-Riscossione** - 08/03/2020 - Importo residuo €68,66.
16. **Agenzia delle entrate-Riscossione** - 13/07/2021 - Importo residuo €208,75.
17. **A.T.I. concessionario per la riscossione Comune di Catania** - 19/10/2022 - Importo residuo €344,75.

Il debito residuo totale accertato è pari a €. 857.926,76.

Dettaglio Debiti Tributari

I debiti tributari del creditore A.T.I. concessionario per la riscossione Comune di Catania, risultano così distinti:

Numero	Debitore	Ente Impositore	Importo	Notifica	Aggio	Interessi
16372598	Gentile Francesco	A.T.I. concessionario per la riscossione Comune di Catania	344,75			
Totale			€344,75			

I debiti tributari del creditore Agenzia delle entrate-Riscossione, risultano così distinti:

Numero	Debitore	Ente Impositore	Importo	Notifica	Aggio	Interessi
29320130039952859 000	Gentile Francesco	Dir.prov.le di Catania - uff.territoriale di Catania	174,23	5,88	33,42	16,61

Liquidazione controllata (Art. 268)

29320150029530252 000	Gentile Francesco	Dir.prov.le di Catania - uff.territoriale di Catania	177,85	5,88	22,85	16,06
29320190022277691 000	Gentile Francesco	Dir.prov.le di Catania - uff.territoriale di Catania	298,81	5,88	7,09	18,35
29320200041777350 000	Gentile Francesco	Reg.Sicilia-Ass.Econ. Dip Fin.e cred.Serv. 2 Tasse Auto	25,80	5,88		0,77
29320210118139431 000	Gentile Francesco	Reg.Sicilia-Ass.Econ. Dip Fin.e cred.Serv. 2 Tasse Auto	154,22	5,88		4,63
29320210165308627 000	Gentile Francesco	Reg.Sicilia-Ass.Econ. Dip Fin.e cred.Serv. 2 Tasse Auto	25,60	5,88		0,76
29320220037589581 000	Gentile Francesco	Reg.Sicilia-Ass.Econ. Dip Fin.e cred.Serv. 2 Tasse Auto	25,60	5,88		
2021/001/SC/000003202/0/001	Gentile Francesco	Agenzia delle entrate-Riscossione	208,75			
Totale			€1.090,86	€41,16	€57,18	€63,36

**Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai
creditori**

E' in corso Procedura Esecutiva Immobiliare R.G.E. 352/2019 Tribunale di Catania. Nell'ambito della stessa si evidenzia che la prossima asta è prevista per il 21 dicembre 2022, come da avviso di vendita pubblicato il 06/10/2022. (v.all.49) Il precetto è stato notificato il 26/02/2019 (v.all.52), mentre il pignoramento è stato notificato in data 05/04/2019 (v.all.51).

Situazione patrimoniale e reddituale del debitore

Informazioni economico patrimoniali

Negli allegati A e B sono fornite le informazioni dettagliate relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del Debitore. Di seguito si presenta una breve disamina del patrimonio, al momento della stipula del presente piano, secondo valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

Massa attiva di Gentile Francesco

Patrimonio Immobiliare

Natura	Categoria Catastale	Diritto	% diritto	Valore	Provincia	Comune	Indirizzo	Foglio	Particella	Consistenza	Rendita Catastale
Immobiliare a destinazione ordinaria	A/2 - Abitazioni di tipo civile	Proprietà	100,00%	106.000,00	CT	Mascalucia	VIA TREMES TIERI n. 21 Piano T	19	463	5	400,25
Immobiliare a destinazione ordinaria	C/2 - Magazzini e locali di deposito	Proprietà	100,00%	8.200,00	CT	Mascalucia	VIA TREMES TIERI n. 21 Piano S1	19	463	8	15,29

Natura	Categoria Catastale	Comune	Foglio	Particella	MQ	Valore	OMI Mini mo	OMI Massi mo	% diritto	Valore possesso
Immobile a destinazione ordinaria	A/2 - Abitazioni di tipo civile	Mascalucia	19	463	None	106.000,00	None	None	100,00%	106.000,000
Immobile a destinazione ordinaria	C/2 - Magazzini e locali di deposito	Mascalucia	19	463	8	8.200,00	800	800	100,00%	8.200,000

Liquidazione controllata (Art. 268)

Patrimonio Mobiliare

Tipo	Descrizione	Matricola	Anno	Qta	% diritto	Valore
Motoveicolo o ciclomotore	MOTOCICLO HONDA	DB13934	2007	1	100,00%	100,00

Valore stimato del patrimonio complessivo di Gentile Francesco

Descrizione	Valore
Valore stimato del patrimonio immobiliare	€114.200,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare	€100,00
Valore totale stimato del patrimonio	€114.300,00

Come da visure ipocatastali e ipotecarie eseguite gli istanti risultano proprietari delle seguenti unità immobiliari:

1. A/2 - Abitazioni di tipo civile Abitazioni di tipo civile (Quota Proprietà 100.00), sito i [REDACTED] T Mascalucia (CT), foglio 19 463 2 5 Rendita 400,25. Valore stimato del bene €106.000,00, come da Ctu nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.352/2019 Tribunale di Catania (v.all.50);
2. C/2 - Magazzini e locali di deposito Magazzini e locali di deposito (Quota Proprietà 100.00), sito in [REDACTED] Piano S1 Mascalucia (CT), foglio 19 463 13 8 Rendita 15,29. mq 8, Valore stimato del bene €8.200,00, come da valori OMI.

Valore stimato del patrimonio complessivo mobiliare dei debitori

Tipo	Descrizione	Matricola	Anno	Qta	% diritto	Valore
Motoveicolo o ciclomotore	MOTOCICLO HONDA	DB13934	2007	None	100,00%	100,00

1. Motoveicolo o ciclomotore - MOTOCICLO HONDA (Quota 100,00% - Matricola DB13934 - Anno 2007 - Valore 100,00;

Il sig. Gentile, da visura Aci (v.all.7) risulta essere proprietario di un motociclo immatricolato nel 2007.

Valore stimato del patrimonio complessivo

Descrizione	Valore
Valore stimato del patrimonio immobiliare	€114.200,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare	€100,00
Valore totale stimato del patrimonio	€114.300,00

Redditi Personali

Redditi Personali di Gentile Francesco

Anno	Impiego	Reddito Annuale	Ulteriori Redditi	Totale	Reddito netto mensile
2022	disoccupato				
2021					
2020	disoccupato				
2019	INDENNITA' DISOCCUPAZIONE	1.720,00		1.720,00	143,33
2018	Dipendente + INDENNITA' DISOCCUPAZIONE	8.905,00	5.443,00	14.348,00	1.195,67
2017	Dipendente	17.792,00		17.792,00	1.482,67
2016	1010				

Dalla documentazione in atti, il Sig. Gentile Francesco risulta essere attualmente disoccupato.

Il sig. Gentile al momento si mantiene grazie all'aiuto di alcuni familiari.

Spese Personali

Spese Nucleo Familiare Gentile Francesco

Gentile Francesco

Redditi Spese Nucleo Familiare Gentile Francesco

La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza. Una famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiori a tale valore monetario. Per i consumi di una famiglia composta da due persone, residente nel sud Italia, detta soglia si attesta intorno ai 1.077,00 euro, così come riportato sul sito ISTAT (<https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta>).

Il sig. Gentile non ha prodotto alcuna autocertificazione spese mensili in quanto allo stato disoccupato e, pertanto, per mantenersi si avvale dell'aiuto di alcuni familiari.

Nel caso in cui dovesse mutare la condizione economica si metterà a disposizione della procedura di liquidazione controllata le eventuali somme disponibili.

Esposizione delle ragioni dell'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Da tale punto di vista, si è tenuto conto come riferimento la spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del Debitore tenendo conto delle sole spese indispensabili per il sostentamento.

Proposta di Liquidazione

Sulla base delle informazioni acquisite, in relazione alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare e mobiliare del debitore e alla capacità reddituale dello stesso, si riporta di seguito una proposta di Piano di Liquidazione, al fine di evidenziare la fattibilità dello stesso.

Per quanto riguarda le Entrate, si riporta un quadro riassuntivo e un dettaglio delle operazioni di vendita e cessione da operare nei tre anni della procedura in relazione ai beni immobili e mobili del debitore.

Per quanto concerne i beni immobili, nella tabella seguente sono indicate le somme da realizzare e le ipotetiche date di realizzo, valutate in relazione alla stima dei tempi tecnici per esepire le rispettive procedure di stima, valutazione, pubblicità e vendita.

Tabella Liquidazione patrimonio immobiliare

Descrizione	Valore presunto di realizzo
A/2 - Abitazioni di tipo civile, sita in [REDACTED] T VIA [REDACTED], Foglio 19, Particella463, Sub2	€ 106.000,00
C/2 - Magazzini e locali di deposito, sita in [REDACTED] Piano S1, Foglio 19, Particella463, Sub13	€ 8.200,00

La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto, nonché dalla disamina del contenuto della proposta del Liquidazione controllata (Art.268), è possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.

- Il debitore si trova in stato di sovra- indebitamento così come definito dall'art. 2 comma 2 lettera c) della medesima Legge;
- La domanda della liquidazione controllata è ammissibile ai sensi dell'art. 268 comma 1;
- La domanda della liquidazione controllata rispetta le disposizioni di cui all' art. 269.
- È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.
- Il debitore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale percepivano un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere;
- Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;
- E' stata valutata, ai fini della concessione del finanziamento, il merito creditizio;
- Il debitore si trova ora in stato di sovra indebitamento, come definito dall'art. 2 comma 1 lettera, per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;

Indicazione presumibile dei costi della procedura

Importo dell'attivo	€114.300
Importo del passivo	€857.927
Importo attribuito ai creditori	€114.300
Massimo 10% dell'importo attribuito ai creditori	€8.714,39

	Minimo	Massimo
Compenso Totale Scaglioni su Attivo	€8.801,69	€10.188,1
Compenso Totale Scaglioni su Passivo	€620,23	€4.335,89
Totale al lordo della riduzione	€9.421,92	€14.524
Riduzione ex-art. 16 c.4 (40%)	€3.768,77	€5.809,6
Totale al netto della riduzione	€5.653,15	€8.714,39

Compenso concordato con O.C.C.	€8.714,39
Rimborso Indennità OCC 15.00%	€1.307,16
Totale compenso	€10.021,5

Acconti OCC	€1.500,00
Rimborsi OCC	€0,00
IVA	€2.204,74
Netto	€10.726,29

Costi presunti della procedura

Compensi e spese OCC e Gestori	€11.726,29
Spese di Giustizia	€294,00
Compenso assistenza legale	€3.527,00
Gestione Conto Corrente	€0,00
Costo pubblicazioni	€73,20
Totale procedura	€16.839,36

1. Compenso Organismo secondo le tabelle ministeriali abbattuti del 40%, di cui 16,00 marca da bollo su istanza;
2. Costi giustizia dovuti per la presentazione dell'istanza (Bollo 16) e deposito ricorso telematico (98+27);
3. Compenso assistenza legale;

Liquidazione controllata (Art. 268)

4. La gestione delle rate da pagare sarà monitorata tramite conto corrente bancario intestato alla procedura;
5. Costo di iscrizione a procedure.it;

Conclusioni

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la domanda di apertura della Liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 268 predisposta, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.


Voglia Ill.mo Giudice adito

alla luce di quanto sopra esposto, dichiarare aperta la qui presente proposta di Liquidazione controllata dei beni.

Catania, 13/12/2022


Il gestore

Dott. Ferrone Alessandro



L'istante

Sig. Gentile Francesco



Attestazione

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal Debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dal Debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto della Liquidazione controllata dei beni (Art. 268) predisposta dal Debitore;

Attesta


La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori della relazione di Liquidazione controllata dei beni (Art. 268) predisposta dalla Legge n. 155/2017.

Catania, 13/12/2022

Con osservanza

Il gestore

Dott. Perrone Alessandro



Allegato - Inventario Beni Immobili

Natura	Categoria Catastale	Diritto	% diritto	Valore	Provincia	Comune	Indirizzo	Foglio	Particella	Consistenza	Rendita Catastale
Immobili a destinazione ordinaria	A/2 - Abitazioni di tipo civile	Proprietà	100,00%	106.000,00	CT	Mascalucia	[REDACTED]	19	463	5	400,25
Immobili a destinazione ordinaria	C/2 - Magazzini e locali di deposito	Proprietà	100,00%	8.200,00	CT	Mascalucia	[REDACTED] 1	19	463	8	15,29

Allegato - Inventario Beni Mobili

Tipo	Descrizione	Matricola	Anno	Qta	% diritto	Valore
Motoveicolo o ciclomotore	MOTOCICLO HONDA	DB13934	2007	None	100,00%	100,00

Documentazione Allegata

#	Allegato	Acquisizione	Descrizione
1	Centrale Rischi-Banca d'Italia	13/10/2022	
2	Istanza - Catania	14/10/2022	
3	Documento	17/10/2022	protocollazione comune di Mascalucia
4	Contratto di Compravendita Immobiliare - Notaio	17/10/2022	Immobile Mascalucia
5	Sentenza	17/10/2022	Separazione
6	Certificato di residenza - Comune	17/10/2022	residenza/ stato di famiglia
7	Visura ACI - PRA	17/10/2022	
8	Estratti ruolo - Agenzia di Riscossione	18/10/2022	
9	Centrale Rischi-Banca d'Italia	18/10/2022	
10	Precisazione Credito	18/10/2022	Camera di commercio
11	Certificato Generale del Casellario Giudiziale	18/10/2022	
12	Redditi - Agenzia delle Entrate	19/10/2022	CU 2017
13	Redditi - Agenzia delle Entrate	19/10/2022	CU 2018 (1)
14	Redditi - Agenzia delle Entrate	19/10/2022	CU 2018 (2) Naspi
15	Redditi - Agenzia delle Entrate	19/10/2022	CU 2019
16	Dati di registro - Agenzia delle Entrate	19/10/2022	Atti 2017
17	Dati di registro - Agenzia delle Entrate	19/10/2022	ATTI 2017 (2)

Liquidazione controllata (Art. 268)

18	Dati di registro - Agenzia delle Entrate	19/10/2022	Atti giudiziari 2019
19	Dati di registro - Agenzia delle Entrate	19/10/2022	Atti giudiziari 2021
20	Agenzia delle Entrate	19/10/2022	Anagrafica
21	Estratto conto	19/10/2022	Estratto conto previdenziale
22	Omologa Separazione	20/10/2022	
23	Estratto conto	20/10/2022	Giacenza media 2020
24	Estratto conto	20/10/2022	Unicredit al 31/12/2018
25	Carichi Pendenti - Agenzia delle Entrate	20/10/2022	Debito per omessa Imposta di registrazione
26	Estratto conto		Unicredit al 31/01/2019
27	Precisazione Credito	21/10/2022	ATI - Municipia
28	Centrale di Allarme Interbancaria - Banca d'Italia	21/10/2022	
29	Inps	21/10/2022	Comunicazione ricezione istanza
30	Istanza di Nomina Gestore - UNES APS	24/10/2022	
31	Documenti di Identità	24/10/2022	Carta di Identità Debitore - Gentile Francesco
32	Documenti di Identità	24/10/2022	Codice Fiscale Debitore - Gentile Francesco
33	Privacy	24/10/2022	Privacy Debitore - Gentile Francesco
34	Documenti di Identità	24/10/2022	Carta di Identità Gestore - Perrone Alessandro
35	Documenti di Identità	24/10/2022	Codice Fiscale Gestore - Perrone Alessandro

Liquidazione controllata (Art. 268)

36	Privacy	24/10/2022	Privacy Gestore - Perrone Alessandro
37	Estratti ruolo - Agenzia di Riscossione	25/10/2022	Cartella di pagamento
38	Estratti ruolo - Agenzia di Riscossione	28/10/2022	Cartelle di pagamento
39	Crif	31/10/2022	
40	Precisazione Credito - INPS	07/11/2022	
41	Camera di Commercio	09/11/2022	REGISTRO INFORMATICO PROTESTI
42	Camera di Commercio	09/11/2022	Visura Protesti
43	Precisazione Credito	16/11/2022	IFIS NPL INVESTING
44	Visura - Agenzia delle Entrate	18/11/2022	Fabbricati
45	Precisazione Credito	24/11/2022	PRISMA SPV -avv. Scardavilla
46	Precisazione Credito	25/11/2022	OLYMPIA SPV
47	Comunicazione - Creditori	21/11/2022	Banca Agricola Popolare di Ragusa
48	Precisazione Credito	28/11/2022	ITALO SPV
49	Avviso	23/11/2022	Avviso vendita 21/12/2022
50	Perizia di stima Immobiliare	23/11/2022	CTU Esecuzione Immobiliare 352/2019
51	Atto di pignoramento	30/11/2022	Pignoramento del 02/04/2019
52	Atto di Precetto		precetto Unicredit
53	Inps	02/12/2022	Estratto conto previdenziale
54	Redditi - Agenzia delle Entrate	02/12/2022	CU 2018
55	Redditi - Agenzia delle Entrate	02/12/2022	CU 2019 (1)
56	Redditi - Agenzia delle Entrate	02/12/2022	CU 2019 (2)

Liquidazione controllata (Art. 268)

57	Redditi - Agenzia delle Entrate	02/12/2022	CU 2020
58	Documento	02/12/2022	SCHEDA ANAGRAFICO - PROFESSIONALE
59	Redditi - Agenzia delle Entrate	06/12/2022	770 anno d'imposta 2005
60	Redditi - Agenzia delle Entrate	06/12/2022	770 redditi anno d'imposta 2006
61	Redditi - Agenzia delle Entrate	06/12/2022	770 2010 redditi 2009
62	Redditi - Agenzia delle Entrate	06/12/2022	770 2011 redditi 2010
63	Redditi - Agenzia delle Entrate	06/12/2022	Unico 2010 redditi 2009
64	Redditi - Agenzia delle Entrate	06/12/2022	Unico 2011 redditi 2010
65	Redditi - Agenzia delle Entrate	06/12/2022	UNico 2012 redditi 2011
66	Redditi - Agenzia delle Entrate	06/12/2022	Unico 2013 redditi 2012
67	Redditi - Agenzia delle Entrate	06/12/2022	CU 2017 redditi 2016
68	Agenzia delle Entrate	06/12/2022	Anagrafica
69	Dati di registro - Agenzia delle Entrate	06/12/2022	Compravendita 2005
70	Dati di registro - Agenzia delle Entrate	06/12/2022	Mutuo 2005
71	Dati di registro - Agenzia delle Entrate	06/12/2022	Costituzione garanzie mutuo 2005
72	Certificato di residenza - Comune	06/12/2022	Certificato contestuale di Stato civile, di Stato di famiglia
73	Visura - Camera di commercio	06/12/2022	Visura per soggetto - quota GNT
74	Certificato	07/12/2022	Certificato di morte figlio

Liquidazione controllata (Art. 268)

75	Redditi - Agenzia delle Entrate	07/12/2022	impresa familiare - ██████████ redditi 2005
76	Redditi - Agenzia delle Entrate	07/12/2022	im resa familiare - ██████████ redditi 2006
77	Valori OMI	11/12/2022	Omi Mascalucia 1 sem 2022

Integrazione alla proposta di liquidazione controllata del patrimonio ex art.268 C.C.I.I.

Proc. Unit. n.145/2022

Il sottoscritto Alessandro Perrone, dottore commercialista, con studio in Catania - Via Luigi Sturzo 114, telefono [REDACTED] 1, P.e.c. alessandro.perrone@pec.podcec.ct.it, è stato nominato dall'OCC UNES – Catania quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da Gentile Francesco, nato a CATANIA il 10/06/1964, C.F. GNTFNC64H10C351R. Residente in [REDACTED] A,

premesse

che con provvedimento del 20/01/2023, notificato al sottoscritto con pec del 23/01/2023, la Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, assegnava un termine perentorio di 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso al fine di integrare la proposta in ordine all'eventuale accettazione dell'eredità del defunto padre Gentile Filippo nonché all'acquisizione della sentenza 189/2014 relativa al concordato della ditta Gentile Filippo.

Per quanto sopra richiesto, il sottoscritto gestore precisa che nella relazione, a pag.6, è stato erroneamente riportato il decesso del padre, sig. [REDACTED]. A tal proposito si precisa che il padre è tuttora vivente e che il decesso è riconducibile alla madre del ricorrente, sig.ra [REDACTED].

A tal proposito si provvede ad allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal sig. Gentile Francesco di non accettazione dell'eredità in quanto i beni della madre del ricorrente, tutti in comproprietà con il sig. [REDACTED], risultano ricompresi nel concordato, come da sentenza n.189/2014 Tribunale di Catania, che si allega alla presente integrazione.

Conclusioni

Tanto il sottoscritto rassegna rispetto alla richiesta di integrazione della proposta di liquidazione controllata del patrimonio ex art.268 C.C.I.I.

Si resta a disposizione della S.V.III.ma per eventuali ulteriori chiarimenti.

Catania, 25/01/2023

Il gestore della crisi

Dott. Alessandro Perrone


PG 31/13
Sord. 189/14
Rep. 20737/14



TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.:

Dott. A. Puglisi	Presidente
Dott. A.V. Balsamo	Giudice
Dott. A. Caruso	Giudice rel./est.

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 22 settembre 2014 nel procedimento per la omologazione del concordato preventivo di GENTILE Filippo;
esaminato il parere reso ex art. 180 L. Fall. dal commissario giudiziale in data 10.6.2014, favorevole all'omologa;

dato atto della rituale notifica del decreto reso dal Tribunale il 26-27.5.2014 ai creditori dissenzienti e della costituzione in giudizio del creditore opponente Parglass s.r.l.

OSSERVA

Con ricorso depositato il 15.7.2013, Gentile Filippo chiedeva di essere ammesso al concordato preventivo e depositava il piano, la relazione del professionista attestatore ex art. 161, comma 3, L. Fall. e della documentazione prescritta dalla legge.

Con decreto reso ai sensi dell'art. 162 L. Fall. in data 19-25.7.2013 il tribunale rilevava alcuni profili di criticità della proposta ed invitava il proponente a rendere chiarimenti, convocandolo in camera di consiglio.

Sentito il ricorrente all'udienza del 22.8.2013 e poi all'udienza del 15.9.2013, raccolti i suoi chiarimenti, con decreto in data 19.9.2014 il tribunale ammetteva Gentile Filippo al concordato preventivo, dichiarava improcedibile una istanza di fallimento proposta contro di lui e fissava per il 9 dicembre 2014 l'adunanza dei creditori.

L'adunanza veniva rinviata al 20.1.2014, al 3.3.2014 ed infine al 17.3.2014.

Nelle more, e prima dell'apertura della votazione, in data 6.3.2014 il commissario giudiziale presentava relazione ai sensi dell'art. 173 L. Fall. mediante cui rilevava che:

- a) la proposta concordataria contemplava l'inserimento tra i creditori ipotecari da pagare al 100% della sola banca Unicredit S.p.A.;
- b) a seguito dell'acquisizione di relazione notarile ipocatastale era stato accertato che sugli immobili siti in Catania, via Archimede nn. 69,71,75 e 77 e via N. Colajanni nn. 3 -5

(appartenenti al Gentile nella misura della metà e nella restante metà alla di lui moglie la quale ha reso dichiarazione di rinuncia alla sua parte del corrispettivo della vendita a condizione che mediante lo stesso venga estinto il mutuo ipotecario). oltre all'ipoteca di primo grado iscritta in favore di Unicredit S.p.A., risultano iscritte: 1) ipoteca giudiziale di secondo grado per complessivi € 27.000,00, a fronte di credito di Real Sud S.p.A. accertato mediante decreto ingiuntivo n. 414/12 emesso dal Tribunale di Catania, sez. distaccata di Mascali di € 14.680,88, non menzionata dal ricorrente; 2) ipoteca giudiziale di terzo grado per complessivi € 300.075,50, a fronte di credito di pari importo vantato da Imperauto Group S.p.A. accertato mediante decreto ingiuntivo n. 4598/12 emesso dal Tribunale di Catania, anch'essa non menzionata dal ricorrente;

e) sia il credito vantato da Real Sud S.p.A. che quello vantato da Imperauto Group S.p.A. risultavano inseriti in proposta tra i creditori chirografari;

d) dalla relazione notarile risultava l'iscrizione di ulteriori ipoteche inefficaci nei confronti della massa;

e) a fronte della falcidia dei sopra menzionati crediti ipotecari di secondo e terzo grado non era stata prodotta relazione giurata ai sensi dell'art. 160, comma 2, L. Fall.

Il tribunale apriva quindi d'ufficio la procedura ex art. 173 L. Fall. fissando la comparizione del ricorrente per il 17.3.2014.

All'adunanza del 17.3.2014 il g.d. rinviava l'apertura delle operazioni di voto in attesa dell'esito del procedimento ex art. 173 L. Fall.

Convocato dinanzi al collegio ai sensi dell'art. 173 L. Fall., il ricorrente rendeva taluni chiarimenti e modificava la proposta di concordato con l'iscrizione, tra i crediti ipotecari da pagare integralmente, di quello di Real Sud S.p.A. di € 18.818,72, e con la costituzione di una nuova classe di creditori in cui risulta inserito quello vantato da Imperauto S.p.A. di cui si propone il pagamento al 100% fino alla concorrenza del ricavato sulla parte dei cespiti appartenenti al Gentile su cui grava l'ipoteca pari ad € 19.191,48 circa e, per il resto, con la falcidia prevista per i creditori chirografari.

Depositava altresì relazione ex art. 160, comma 2, L. Fall.

Il tribunale, con provvedimento in data 20-24.3.2014, preso atto che da un canto la proposta era stata modificata mediante la previsione di specifico trattamento per i creditori la cui ipoteca era opponibile alla massa in quanto iscritta prima di 90 gg. dalla pubblicazione presso il registro delle imprese del ricorso ex art. 160 L. Fall. (a corredo della quale era stata anche depositata attestazione ex art. 160, comma 2, L. Fall.), e condividendo l'opinione espressa dal commissario giudiziale secondo cui le ipoteche iscritte dopo il pignoramento trascritto da

RHIAG S.p.A. erano inefficaci (per le ragioni bene esposte da Trib. Udine, 23 settembre 2011, in www.ilcaso.it secondo cui, alla luce delle innovazioni introdotte dalla D.Lgs. 5/2006 con il richiamo all'art. 45 l. Fall. contenuto nell'art. 169 l. Fall., doveva ritenersi superato l'orientamento espresso da Class., sez. I^o, 3 maggio 2000, n. 5511), dichiarava non luogo a provvedere in ordine al procedimento di revoca dell'ammissione al concordato preventivo.

In data 28.4.2014 si teneva l'adunanza dei creditori e venivano aperte e chiuse le operazioni di voto.

In data 20.5.2014 il commissario giudiziale depositava la sua relazione sull'esito della votazione.

Con provvedimento in data 26.5.2014 il tribunale fissava per il 23.6.2014 l'udienza di omologa.

In data 10.6.2014 il commissario giudiziale depositava il suo parere ai sensi dell'art. 180 l. Fall.

All'udienza del 23.6.2014, non essendovi prova della notifica del decreto del tribunale al creditore dissenziente Parglass s.r.l., veniva disposto rinvio al 22.9.2014.

Nelle more si costituiva in giudizio Parglass s.r.l. opponendosi all'omologa.

All'udienza del 22.9.2014 il ricorrente insisteva nella richiesta di omologa e Parglass s.r.l. nell'opposizione.

Il commissario giudiziale si riportava al suo parere, favorevole all'omologa.

Il P.M., comparso all'udienza, nulla osservava.

Orbene, la proposta di concordato prevede:

"il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari nell'arco di 24 mesi dall'omologazione del concordato ed il pagamento dei creditori chirografari entro biennio successivo. In particolare, l'onere concordatario, come sopra stimato in complessivi € 20.000,00 comprensivo del "fondo", sarà sostenuto dalla ditta Gentile Filippo, sulla base del programma appresso descritto:

a) oneri per gli organi della procedura in n. 2 tranches nei tempi di legge e precisamente: il 50% entro 15 giorni dal deposito del decreto di ammissione; il restante 50%, dopo il decreto di omologa, su richiesta del commissario giudiziale;

b) oneri per creditori privilegiati ipotecari soddisfatti al 100% in via prioritaria (Classe A), entro 24 mesi dall'omologazione del concordato.

c) oneri per creditori privilegiati soddisfatti al 100% (Classe B), entro 24 mesi compatibilmente e nel limite di realizzo delle attività su cui insistono le garanzie reali, dall'omologazione del concordato;

d) oneri per creditori chirografari (Classe C) da soddisfare nella percentuale stimata del 30% dopo aver soddisfatto i creditori che precedono (Classe A e B), compatibilmente col realizzo delle attività, nell'arco stimato di 48 mesi dall'omologazione del concordato;

e) oneri di funzionamento, sulla base delle necessità, tali oneri saranno sostenuti in parte nella fase della proposizione della domanda e in parte nel corso della procedura.

ontissis

Premesso quanto sopra, l'impresa ricorrente sottopone ai propri creditori la seguente proposta di concordato con cessione totale dei beni e intervento del terzo. In particolare, l'impresa proponente, sulla base del rapporto attivo/passivo di cui sopra e nei tempi su indicati, presenta la seguente domanda concordataria, che prevede il soddisfacimento stimato, nel rispetto dell'ordine di priorità ut sopra specificato:

- del 100% dei crediti ipotecari e privilegiati, con le priorità infra spiegate in funzione delle singole classi, oltre interessi legali che matureranno dalla data di insorgenza del credito sino alla data di effettivo pagamento (l'oneri per tali interessi trova copertura nell'ambito dell'apposito fondo più volte richiamato), nel periodo massimo stimato di 24 mesi decorrente dalla data di deposito del decreto di omologazione del concordato preventivo. La liquidazione del passivo avverrà attraverso il riparto semestrale di quanto sarà stato incassato dalla realizzazione dell'attivo nei sei mesi precedenti; riparto da effettuarsi entro giorni sessanta dalla chiusura di ogni singolo semestre;

- del 30% dei crediti chirografari appartenenti alla Classe C, con esclusione di qualsiasi interesse (oltre a quelli di perequazione già indicati), nel periodo di 48 mesi decorrente dall'omologazione del concordato, attraverso liquidazioni semestrali (di cui la prima dopo aver soddisfatto i creditori privilegiati), a mezzo della realizzazione dell'attivo e compatibilmente a quest'ultima, e, quindi non necessariamente di pari importo"

In data 17.3.2014 il ricorrente apportava la seguente modifica alla proposta:

"La modificazione che si propone a fronte delle superiori iscrizioni prevede la collocazione del creditore REAL SUD S.p.A. all'interno della classe A (creditori ipotecari) per l'importo di € 14.680,88 oltre interessi moratori ex D.Lgs n. 231/02 e spese legali di cui al decreto ingiuntivo n. 414/12 sopra citata, per un complessivo importo pari a €18.818,72 in quanto assistita dall'ipoteca summenzionata, mantenendo detto creditore, per il restante importo di cui al decreto ingiuntivo n. 75/13, per l'importo di € 23.976,88 oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/02 e spese legali per complessivi € 761,00, all'interno della classe C (creditori chirografari). In ordine, poi, al creditore Imperanto S.p.A., il cui credito trova la propria origine nel decreto ingiuntivo n. 4598/12 del Tribunale di Catania per complessivi €

300.075,50, assistito da ipoteca di pari importo e quindi per € 300.075,50 iscritta al n. 4251/47738 in data 10/10/2012, la modificazione prevede la creazione di una ulteriore classe E ove allocare detto creditore, dove fino all'importo di € 19.191,48 sarà pagato al privilegio e per la restante parte del credito in via chirografaria. Ciò in quanto, come è possibile evincere dall'esame della proposta di concordato del 15/07/2013, con contratto preliminare di compravendita del 12/06/2013, il Sig. Gentile Filippo unitamente alla Sig.ra Scoglio Agata (coniuge comproprietario), hanno promesso di vendere le 5 botteghe site in Catania, via Archimede n. 69/71/75/77 e Via N. Cotajanni n. 3/5 alla CRC s.r.l. Al prezzo di € 451.400,00 a condizione: a) che venga omologato il concordato preventivo proposto dal Sig. Gentile Filippo e relativo passaggio in giudicato della sentenza, b) che venga estinto il mutuo fondiario stipulato dal Sig. Gentile Filippo con il Banco di Sicilia Società per Azioni, oggi Unicredit S.p.A., in data 31/01/07 a ministero Notaio Dott. Giuseppe Lombardo, rep. n. 38501 e racc. 13843, dalla Sig.ra Scoglio Agata garantito a mezzo fidejussione prestata in pari data, nonché che le rimanenti somme ricavate dalla stipulazione del susseguente atto pubblico di compravendita, estinto detto mutuo fondiario, vengano ripartite tra i creditori concordatari del Sig. Gentile Filippo. Come esposto anche dal Commissario Giudiziale in seno alla propria relazione, i superiori immobili sono stati stimati dall'ing. Rosario Chisari, all'uopo nominato dal sig. G.D., in complessivi € 425.000,00. In ipotesi di alienazione dei summenzionati immobili per l'importo siccome determinato in seno al contratto preliminare di vendita, pari a € 451.400,00, soddisfatto il creditore Unicredit S.p.A. residuerebbe un complessivo importo pari a € 80.000,00, utilizzabile, come sopra esposto per il 50%, pari a € 40.000,00 in grado di soddisfare integralmente il creditore di II grado REAL SUD S.p.A. e in quota parte il creditore di III grado IMPERAUTO GROUP S.p.A., soddisfatto di poi per la residua quota con la facoltà concordataria. Per tal motivo, il creditore IMPERAUTO GROUP S.p.A. viene allocato nella nuova classe E (creditori ipotecari pagati parzialmente in via residuale fino all'importo di vendita degli immobili siti in Catania, Via Archimede - Via Cotajanni)".

Orbene, come detto, la proposta prevedeva il pagamento dei crediti con le percentuali e nei tempi sopra indicati, mediante cessione integrale dell'attivo ed intervento di un terzo.

Il totale dei crediti privilegiati esposti in proposta era pari ad € 533.900,15 (inclusi gli ipotecari) mentre i crediti privilegiati erano pari ad € 1.859.038,00.

All'esito delle rettifiche apportate dal commissario giudiziale, anche sulla base delle risultanze della consulenza contabile disposta, il passivo privilegiato è risultato pari ad € 541.845,70 (con maggiori crediti per € 7.945,55) mentre il passivo chirografario è risultato pari ad € 1.850.764,32 (con minor crediti per € 8.273,68). Gli oneri concordatari, indicati in ricorso

in complessivi € 133.000,00, venivano invece rettificati in € 139.139,63 (con maggiori oneri per € 6.139,63).

Quanto all'attivo le stime eseguite ai consulenti della procedura hanno dato i seguenti esiti: i beni mobili sono stati valutati € 533.769,47 (con uno scostamento, in meno, di € 47.437,25 rispetto alla stima di parte), i beni immobili (inclusa la quota apportata dal terzo Scilio Agata) sono stati valutati € 560.800,00 (con uno scostamento, in meno, di € 63.386,00 rispetto alla stima di parte)

Il commissario giudiziale tuttavia osservava come, con riferimento ai beni immobili, risultassero versati in atti contratti preliminari di vendita in cui i promissari acquirenti (Centro Ricambi Carrozzeria s.r.l. per le botteghe ubicate in via Archimede, Gentile Sebastiano e Gentile Maria Grazia per la quota di immobili ubicati in San Giovanni La Punta), si obbligavano a comprare i beni in questione verso il prezzo di complessivi € 624.186,00 e che quindi, qualora i contratti fossero stati adempiuti, il ricavato della liquidazione dei cespiti sarebbe stato quello previsto nella proposta di concordato.

Sia nella relazione ex art. 172 l. Fall. che nel parere reso ai sensi dell'art. 180 l. Fall. il commissario giudiziale sostanzialmente confermava la fattibilità del piano concordatario.

L'esito della votazione ha visto l'approvazione della proposta di concordato atteso che, sul totale di € 1.850.764,32 ammessi al voto, sono stati espressi voti favorevoli per € 1.704.310,10.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che il compito del Tribunale, nell'ambito del giudizio di omologazione, si articoli: 1) nella verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta di concordato; 2) nella verifica della regolarità della procedura; 3) nella verifica del raggiungimento della maggioranza o delle maggioranze previste dall'art. 177 l. Fall.

Ritiene il tribunale che la proposta avanzata da Gentile Filippo sia ammissibile, tenuto conto della duplice considerazione per cui, per un verso, risulta da confermare la deliberazione favorevole già resa da questo Tribunale, ai sensi dell'art. 163 l. Fall., in ordine alle condizioni di cui all'art. 160 l. Fall., precluso restando il vaglio della fattibilità e.d. economica del piano da parte dell'autorità giudiziaria, aderendo questo Tribunale all'orientamento ormai senz'altro affermato in giurisprudenza che affida siffatto controllo esclusivamente al ceto creditorio.

Non v'è dubbio, inoltre, che il proponente rivesta la qualità di imprenditore commerciale fallibile, sulla scorta delle acquisizioni in atti (bilanci e relazioni del commissario giudiziale) e versi in stato di insolvenza.

Gentile Filippo – che svolge attività imprenditoriale nel settore della vendita di ricambi auto ed altro – ha raggiunto nel corso degli anni dimensioni più che rilevanti e tali, in ogni caso, da non far dubitare della sussistenza in capo alla stessa dei requisiti di fallibilità indicati dall'art.

1. comma 2, l. fall.

Con riferimento all'aspetto afferente al c.d. stato di crisi, rileva il Tribunale come, sebbene il legislatore della riforma non abbia inteso offrire alcuna definizione di tale requisito, limitandosi a precisare che si tratta di concetto comprensivo dello stato di insolvenza (ex art. 160, ultimo comma, l. fall.), può ritenersi accolta sul piano legislativo, la tesi dottrinaris secondo la quale lo stato di crisi, se certamente comprensivo dell'insolvenza (quale impotenza economica irreversibile per cui l'imprenditore non è più in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni), può, del pari, presentarsi con caratteristiche di minore gravità, rilevando tutte quelle situazioni (si potrebbe dire di difficoltà economico-finanziaria) che sono potenzialmente idonee a sfociare nell'insolvenza.

Nella propria relazione ex art. 172 l. fall. il commissario giudiziale ha evidenziato, sostanzialmente confermando quanto già rassegnato in ricorso dal proponente, che costui versa in stato di crisi.

Quanto alla fattibilità della proposta di concordato, richiamato quanto da ultimo chiarito dalle sezioni unite in ordine ai limiti in cui il giudizio sulla fattibilità è demandato all'A.G. (v. Cass., sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521), va ribadito come non spetti al tribunale fallimentare valutare "la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti".

È vero che nel giudizio di omologa il tribunale può procedere al c.d. giudizio di *crum down* (con la comparazione tra il trattamento previsto per l'opponente dal concordato rispetto alla previsioni di possibile soddisfazione in caso di fallimento), ma ciò l'art. 180, comma 4, L. Fall. consente soltanto qualora un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestino la convenienza della proposta.

Nel caso di specie, posto che i creditori risultano meramente divisi tra ipotecari, privilegiati e chirografari (a cui sono equiparati gli ipotecari per la parte non capiente degli immobili su cui è iscritta l'ipoteca), e che quindi, malgrado la dizione utilizzata dal ricorrente, non sembra che la proposta possa dirsi articolata sulla suddivisione dei creditori in "classi" (nel senso inteso dall'art. 160, comma 1, lett. c), l. Fall.), l'opposizione all'omologa è stata proposta da un creditore chirografario che rappresenta meno del 10% dei crediti ammessi al voto (€ 137.549,45 a fronte di € 1.850.764,32), e ciò fermo restando che la detta opposizione, come appresso si dirà, non si fonda su profili di convenienza del concordato.

Resta così escluso che il tribunale possa procedere al giudizio c.d. di *crum down*.

In ogni caso va richiamata sia la relazione ex art. 172 L. Fall. che il parere reso dal commissario giudiziale ex art. 180 L. Fall. per evidenziare come, anche all'esito delle verifiche

sull'attivo e sul passivo concordatari condotte dall'ufficio, la fattibilità economica del piano appaia confermata.

Va poi evidenziato come la votazione sia avvenuta riservando ai creditori un congruo termine per l'esame della articolata relazione ex art. 172 L. Fall. di talché deve certamente ritenersi che il voto espresso dalla maggioranza del ceto creditorio sia stato senz'altro informato.

In ordine alla regolarità della procedura (ed in particolar modo della votazione), posto che nessuna osservazione è stata da alcuna parte sollevata (nemmeno dall'opponente), rileva il collegio come l'esito della sua verifica sia risultato certamente positivo.

Quanto alle maggioranze previste per l'approvazione del concordato, come sopra dettagliatamente esposto, le stesse sono state ampiamente raggiunte, avendo espresso voto contrario meno del 10% dei creditori chirografari.

Come sopra evidenziato, poi, il creditore dissenziente Parglass s.r.l. si è opposto all'omologazione del concordato.

I motivi di opposizione consistono, essenzialmente, nell'assunto secondo cui il Gentile avrebbe posto in essere atti depauperativi del suo patrimonio con la prospettiva e la finalità di avvalersi dello strumento concordatario.

In particolare l'opponente evidenziava come non vi fosse alcuna certezza in ordine all'impiego delle somme ricavate dal Gentile mediante l'accensione del mutuo ipotecario nell'anno 2007 per far fronte a (parte) dei suoi debiti ed aggiungeva come non potesse escludersi qualche indebita commistione, specie avuto riguardo alla merce appartenente al Gentile, a seguito dell'affitto dell'azienda alla Centro Ricambi Carrozzeria s.r.l., costituita dai figli del predetto.

Ancora evidenziava la particolarità che i contratti preliminari di vendita degli immobili appartenenti al ricorrente ed alla di lui moglie erano stati conclusi con i figli ovvero con la predetta Centro Ricambi Carrozzeria s.r.l.

Orbene, premesso che lo stesso opponente all'ultimo capoverso di p. 2 della sua memoria di costituzione, dà atto che quelli sopra indicati -- sebbene finalizzati ad avvalersi della procedura concordataria -- non possono essere ritenuti comportamenti depauperativi del patrimonio e che il commissario giudiziale, pur dopo la formulazione dell'opposizione, ha mantenuto il parere favorevole all'omologa (così dimostrando di non avallare le censure dell'opponente), va osservato come, in realtà, la Parglass s.r.l. si sia limitata ad esporre elementi di mero sospetto senza supportarli (come sarebbe stato suo onere) con alcuno dei dati che, in ipotesi, avrebbe potuto estrapolare dall'ampio compendio documentale in atti e dalle relazioni, anche tecniche.

predisposte dall'ufficio (soprattutto la consulenza contabile), al fine di dimostrare sia l'improprio utilizzo del mutuo sia la distrazione di tutta o parte della merce.

Di entrambi i fatti, invece, non si rinviene prova in atti. Analogamente la circostanza che i promissari acquirenti degli immobili del Gentile e della di lui moglie siano, direttamente o indirettamente, i suoi figli, di per sé non vale di certo a dimostrare che la finanza da impiegare per il futuro acquisto sia in realtà riconducibile al proponente.

In definitiva quindi, i motivi di opposizione appaiono in parte infondati ed in parte indimostrati.

La proposta di concordato, come detto ampiamente approvata dal ceto creditorio, merita quindi di essere omologata.

Trattandosi di concordato che prevede la cessione dei beni ai creditori, in applicazione dell'art. 182 L. Fall. occorre nominare il liquidatore giudiziale (secondo l'orientamento a cui aderisce questo Tribunale, v. decreto di omologa reso in data 15.4.2011 nell'ambito del proc. 8/2009, e Trib. Milano, 28 ottobre 2011, in Il Fallimento, 2012, 1, 78), nonché il comitato dei creditori.

Quanto al primo la scelta non può che cadere su professionista del quale il tribunale conosce la notevole esperienza maturata nel settore.

Con riferimento alla nomina del comitato dei creditori, deputato ad assistere alla liquidazione, è ovvio che siffatta nomina debba essere operata in modo da assicurare che tale organo sia il più possibile espressione dell'intero ceto creditorio.

Rimane fermo l'obbligo di sorveglianza in ordine all'adempimento del concordato incombente al commissario giudiziale che è tenuto a riferire al giudice delegato su ogni fatto eventualmente pregiudizievole ai creditori e comunque ogni sei mesi sull'andamento della liquidazione.

Le spese del procedimento di omologa, avuto riguardo alle difese spese dal Gentile Filippo, vanno compensate.

P.Q.M.

il Tribunale di Catania

OMOLOGA

la proposta di concordato preventivo avanzata da GENTILE Filippo

NOMINA

quale liquidatore *avv. Stefano R. Ricci*

DISPONE

che il liquidatore ed il commissario giudiziale curino gli adempimenti stabiliti dall'art. 182.

comma 6, l. Fall, e che il liquidatore giudiziale predisponga, entro gg. 60 dall'omologa, il programma di liquidazione che sottoporrà al commissario giudiziale;

NOMINA

quali membri del comitato dei creditori Unicredit S.p.A., RICAM s.r.l. e Oscarauto S.p.A. demandando agli stessi la designazione del presidente del comitato;

CONFERMA

quale giudice delegato il dott. Antonio Caruso e quale commissario giudiziale l'avv. Simone Melato;

COMPENSA

Integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di omologa;


DISPONE

che il presente decreto sia, a cura della Cancelleria, pubblicato ai sensi dell'art. 17 l. fall. e comunicato alla società debitrice, al liquidatore, al commissario giudiziale il quale provvederà a darne notizia ai creditori.

Così deciso nella camera di consiglio della IV Sezione Civile del Tribunale di Catania, il 2 ottobre 2014

Il giudice est.


dott. A. Caruso



Il Presidente

dott.ssa A. Puglisi



TRIBUNALE DI CATANIA
Depositato in cancelleria
oggi 20/10/2014
Il Cancelliere




CORTE DI APPELLO DI CATANIA

I SEZIONE CIVILE




Il Direttore della Sezione, visti gli atti ed i registri d' ufficio

attesta

che ad oggi non è stata proposta impugnazione avverso il decreto in data 02.10.2014 del Tribunale di Catania, che omologa il concordato preventivo proposto da Gentile Filippo nel procedimento iscritto al n. 31/2013 R.C.P.

Catania, 28.10.2014



Il Direttore
Dott. Mario Gentorbi


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto GENTILE FRANCESCO, C.F. GNTFNC64H10C351R, nato a Catania (CT) il 10/06/1964 e residente a Mascalucia (CT) in via Riposto n. 21/A, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

Che, in seguito al decesso della madre Scoglio Agata avvenuto in data 23/04/2015, non è stata accettata l'eredità e che i beni della madre cointestati con il padre Gentile Filippo sono stati inseriti nel concordato - R.G.31/2013 Tribunale di Catania, come da omologa del 02/10/2014.

Catania, 24/01/2023

IL DICHIARANTE


Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 s'informa che i dati e le informazioni raccolti nella presente dichiarazione verranno utilizzati unicamente per le finalità per le quali sono state acquisiti.